Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2022/0402(CNS)

28.9.2023

PARERE

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione
(COM(2022)695 final – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS))

Relatore per parere: Robert Biedroń

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (2022/0402(CNS)). Il 9 gennaio 2023 il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento europeo sulla proposta (COM(2022) 695 final).

La proposta si prefigge l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione alla vita privata e alla vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore.

Per affrontare i problemi relativi al riconoscimento della filiazione a tutti gli effetti e colmare la lacuna esistente nel diritto dell'Unione, la Commissione propone l'adozione di norme dell'Unione in materia di competenza internazionale sulla filiazione (che determinino quali autorità giurisdizionali degli Stati membri siano competenti a trattare questioni relative alla filiazione, compreso il suo accertamento, in situazioni transfrontaliere) e di legge applicabile (che designino il diritto nazionale da applicare alle questioni relative alla filiazione, compreso il suo accertamento, in situazioni transfrontaliere) in modo quindi da facilitare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro. La Commissione propone inoltre l'istituzione di un certificato europeo di filiazione che i minori (o i loro rappresentanti legali) possono richiedere e utilizzare in un altro Stato membro per comprovare la filiazione.

Tenendo presente i suddetti obiettivi, nonché i numerosi ostacoli e le lacune esistenti nel diritto dell'Unione, la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo deve garantire che il riconoscimento e la parità di genere siano adeguatamente integrati nel futuro regolamento.

Il regolamento dovrebbe garantire che i minori godano dei loro diritti e mantengano il loro status giuridico in situazioni transfrontaliere, indipendentemente dalla loro situazione familiare e senza discriminazioni, in particolare contro le donne e le coppie dello stesso sesso o contrarie all'interesse superiore del minore.
Il mancato riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della filiazione accertata in un altro Stato membro colpisce in modo particolare le famiglie arcobaleno (famiglie (LGBTIQ+), come pure altre tipologie di famiglie che si discostano dal modello di famiglia nucleare.

Va inoltre sottolineato che è necessario che gli Stati membri dell'UE riconoscano i rapporti di filiazione per poter consentire ai minori di esercitare senza limitazioni, in relazione a ciascun genitore, il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri, come garantito dall'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cui applicazione è fondamentale per garantire la parità di genere.

Nella proposta della Commissione, l'elenco dei motivi di diniego del riconoscimento della filiazione è esaustivo e menziona, tra l'altro, motivi di ordine pubblico; a tal riguardo, le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad applicare tale disposizione nel pieno rispetto e adempimento e nella piena tutela dei diritti e principi fondamentali riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non

discriminazione. Pertanto, alle autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per operare una discriminazione contro le donne e le coppie dello stesso sesso; il ricorso a tale eccezione deve sempre essere conforme e favorevole all'interesse superiore del minore.

Per conseguire la parità di genere in Europa ed eliminare le disuguaglianze strutturali occorre un forte impegno, non solo da parte delle istituzioni dell'UE, dei responsabili politici e delle ONG, ma anche degli Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'ordine pubblico ai sensi del regolamento deve essere interpretato in senso restrittivo, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Nella sua sentenza C-490/20, la CGUE ha ribadito il suo parere secondo cui "la nozione di 'ordine pubblico', in quanto giustificazione di una deroga a una libertà fondamentale, dev'essere intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell'Unione".

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I figli traggono dalla filiazione una serie di diritti, tra cui il diritto all'identità, al cognome, alla cittadinanza (ove disciplinata dallo ius sanguinis), il diritto di	(11) I figli traggono dalla filiazione una serie di diritti, tra cui il diritto all'identità, al cognome, alla cittadinanza (ove disciplinata dallo ius sanguinis), il diritto di

affidamento ai genitori e il diritto di visita dei genitori, gli obblighi alimentari, i diritti successori e il diritto di essere legalmente rappresentati dai genitori. Il mancato riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro può incidere gravemente sui diritti fondamentali dei figli e sui diritti di cui godono ai sensi del diritto nazionale. Ciò può indurre le famiglie ad avviare procedimenti giudiziari per ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro, benché tali procedimenti abbiano esiti incerti e comportino tempi e costi significativi sia per le famiglie che per i sistemi giudiziari degli Stati membri. In definitiva, le famiglie possono essere dissuase dall'esercitare il diritto di libera circolazione nel timore che la filiazione non sia riconosciuta in un altro Stato membro ai fini dei diritti conferiti dal diritto nazionale.

affidamento ai genitori e il diritto di visita dei genitori, gli obblighi alimentari, i diritti successori e il diritto di essere legalmente rappresentati dai genitori. Il mancato riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro può incidere gravemente sui diritti fondamentali dei figli e sui diritti di cui godono ai sensi del diritto nazionale. Ciò può indurre le famiglie ad avviare procedimenti giudiziari per ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro, benché tali procedimenti abbiano esiti incerti e comportino tempi e costi significativi sia per le famiglie che per i sistemi giudiziari degli Stati membri. In definitiva, le famiglie possono essere dissuase dall'esercitare il diritto di libera circolazione nel timore che la filiazione non sia riconosciuta in un altro Stato membro ai fini dei diritti conferiti dal diritto nazionale. ***Permettere che le famiglie rimangano escluse dal sistema su cui è costruita la società significa discriminare i minori e le loro famiglie: i loro diritti alla sicurezza e alla dignità devono essere rispettati. Negare ad alcune famiglie il diritto di esistere significa negare loro la dignità della persona ed è contrario ai nostri valori europei e alla promozione della parità di genere. Il mancato riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della filiazione accertata in un altro Stato membro colpisce in modo particolare le famiglie arcobaleno (famiglie (LGBTIQ+), come pure altre tipologie di famiglie che si discostano dal modello di famiglia nucleare. Ciò vale, in particolare, quando non vi è un legame biologico tra i genitori e il figlio. Il presente regolamento dovrebbe garantire che i figli godano dei loro diritti e mantengano il loro status giuridico in situazioni transfrontaliere, indipendentemente dalla loro situazione familiare e senza discriminazioni.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Ai sensi dell'articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato connessi, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non può giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione. Inoltre, per l'esercizio di tali diritti, la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo[52]. Pertanto uno Stato membro non ha il diritto di esigere che una persona esibisca gli attestati previsti dal presente regolamento corredanti una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione, o il certificato europeo di filiazione istituito dal presente regolamento, ove la persona invochi i diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione nel contesto dell'esercizio del diritto di libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione di cui al presente regolamento. Affinché i cittadini dell'Unione e relativi familiari sappiano che il presente regolamento non pregiudica i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, è opportuno che i modelli degli attestati e del certificato europeo di filiazione allegati al presente regolamento includano un'informativa che dichiari che l'attestato in questione o il certificato europeo di filiazione lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in	(14) Ai sensi dell'articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato connessi, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, il rispetto dell'identità nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'ordine pubblico di uno Stato membro non può giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione. ***Il rifiuto non può mai andare contro l'interesse superiore del minore, che deve essere sempre rispettato. In nessun caso l'interesse superiore del minore può essere usato come pretesto per motivare il rifiuto sulla base del genere dei genitori.*** Inoltre, per l'esercizio di tali diritti, la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo[52]. Pertanto uno Stato membro non ha il diritto di esigere che una persona esibisca gli attestati previsti dal presente regolamento corredanti una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione, o il certificato europeo di filiazione istituito dal presente regolamento, ove la persona invochi i diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione nel contesto dell'esercizio del diritto di libera circolazione. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla persona di scegliere di esibire, in tali circostanze, anche l'attestato pertinente o il certificato europeo di filiazione di cui al presente regolamento. Affinché i cittadini dell'Unione e relativi familiari sappiano che il presente regolamento non pregiudica i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, è opportuno che i modelli degli attestati e del certificato europeo di filiazione allegati al presente regolamento

materia di libera circolazione, e che ai fini dell'esercizio di detti diritti la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.	includano un'informativa che dichiari che l'attestato in questione o il certificato europeo di filiazione lascia impregiudicati i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare i diritti di cui godono ai sensi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione, e che ai fini dell'esercizio di detti diritti la prova del rapporto di filiazione può essere prodotta con qualsiasi mezzo.
[52] Sentenze della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, punti 61 e 62, e del 17 febbraio 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, punti da 23 a 26.	[52] Sentenze della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, punti 61 e 62, e del 17 febbraio 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, punti da 23 a 26.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di agevolare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme uniformi in materia di competenza per l'accertamento della filiazione avente un elemento transfrontaliero. Il presente regolamento dovrebbe inoltre chiarire il diritto dei figli di età inferiore ai 18 anni di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui sono coinvolti.	(36) Al fine di agevolare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme uniformi in materia di competenza per l'accertamento della filiazione avente un elemento transfrontaliero. Il presente regolamento dovrebbe inoltre chiarire il diritto dei figli di età inferiore ai 18 anni di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui sono coinvolti***, come previsto dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza***.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*

(42) Qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base dei criteri generali di competenza alternativa, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il figlio. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe, in particolare, permettere alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di esercitare la competenza nei confronti di figli che sono cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari della protezione internazionale o i richiedenti protezione internazionale, ad esempio i figli rifugiati e sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati di residenza abituale.	(42) Qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base dei criteri generali di competenza alternativa, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il figlio. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe, in particolare, permettere alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di esercitare la competenza nei confronti di figli che sono cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari della protezione internazionale o i richiedenti protezione internazionale, ad esempio i figli rifugiati e sfollati a livello internazionale ***e le vittime della tratta di esseri umani*** a causa di disordini nei rispettivi Stati di residenza abituale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) I procedimenti di accertamento della filiazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero, quale principio di base, dare al figlio di età inferiore a 18 anni oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il figlio e le modalità dell'audizione. Inoltre, pur rimanendo un diritto del figlio, l'audizione di quest'ultimo non dovrebbe costituire un obbligo assoluto, anche se dovrebbe essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore.	(49) ***A norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta, tutti i minori hanno il diritto di esprimere le loro opinioni, i loro sentimenti e i loro desideri in tutte le questioni che li riguardano, e a che le loro opinioni siano tenute in considerazione e prese seriamente. Pertanto,*** i procedimenti di accertamento della filiazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero, quale principio di base, dare al figlio di età inferiore a 18 anni oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe lasciare al diritto e

alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il figlio e le modalità dell'audizione. Inoltre, pur rimanendo un diritto del figlio, l'audizione di quest'ultimo non dovrebbe costituire un obbligo assoluto, anche se dovrebbe essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali e alle altre autorità degli Stati membri competenti per l'accertamento della filiazione di disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare del suo articolo 21 che vieta la discriminazione.	(56) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali e alle altre autorità degli Stati membri competenti per l'accertamento della filiazione di disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare del suo articolo 21 che vieta la discriminazione***, o fosse contrario all'interesse superiore del minore***. ***Va sottolineato che è necessario che gli Stati membri dell'UE riconoscano i rapporti di filiazione per poter consentire ai minori di esercitare senza limitazioni, in relazione a ciascun genitore, il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri, come garantito dall'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cui applicazione è fondamentale per garantire la parità di***

genere. In particolare, alle autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per operare una discriminazione contro le donne e le coppie dello stesso sesso.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) Al fine di prevenire la frammentazione dei regimi giuridici applicabili alle famiglie transfrontaliere, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, redige un modello di accordo internazionale basato sulle norme e sui principi del presente regolamento, da utilizzare da parte degli Stati membri per stabilire relazioni bilaterali con i paesi terzi in cui si applica il riconoscimento reciproco della filiazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare, una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione accertato in un altro Stato membro qualora, in una precisa fattispecie, tale riconoscimento o accettazione fosse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello	(75) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, dovrebbe essere consentito alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare, una decisione giudiziaria o un atto pubblico di filiazione accertato in un altro Stato membro qualora, in una precisa fattispecie, tale riconoscimento o accettazione fosse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello

Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare una decisione giudiziaria o un atto pubblico rilasciato in un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione.	Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di rifiutare di riconoscere o, a seconda dei casi, accettare una decisione giudiziaria o un atto pubblico rilasciato in un altro Stato qualora ciò avvenisse in violazione della Carta, in particolare dell'articolo 21 che vieta la discriminazione***, specialmente contro le donne e le coppie dello stesso sesso, o qualora ciò fosse contrario all'interesse superiore del minore***.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 99 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(99 bis) Occorre sottolineare che il mancato riconoscimento della filiazione può comportare conseguenze dannose per i minori all'interno delle famiglie in tutta la loro diversità, come ad esempio il fatto di privarli della loro legittima successione o del loro diritto a che uno dei genitori funga da rappresentante legale in questioni quali le cure mediche, l'assistenza all'infanzia e l'istruzione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 99 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(99 ter) Occorre sottolineare che alcuni tipi di famiglie spesso devono sostenere degli oneri per accertare la filiazione attraverso i sistemi giudiziari, con le spese legali che ne derivano. La certezza del diritto sul riconoscimento ridurrà invece le gravi preoccupazioni e i problemi che alcune famiglie devono affrontare quando viaggiano o si spostano

nell'UE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme comuni sulla competenza e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere e norme comuni sul riconoscimento o, a seconda dei casi, sull'accettazione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie di filiazione rese e degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in un altro Stato membro, e istituisce un certificato europeo di filiazione.	Il presente regolamento stabilisce norme comuni sulla competenza e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere e norme comuni sul riconoscimento o, a seconda dei casi, sull'accettazione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie di filiazione rese e degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in un altro Stato membro, e istituisce un certificato europeo di filiazione. ***Tali norme si applicano senza pregiudicare la natura o il tipo di famiglia o i casi di adozione stabiliti in uno Stato membro da parte di uno o di entrambi i genitori.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "filiazione": il rapporto che intercorre per legge tra ***i genitori e*** i figli. Rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici;	1. "filiazione": il rapporto che intercorre per legge tra i figli ***e i genitori***. Rientra nella nozione lo status giuridico di figlio di uno o più genitori specifici; *(La modifica da "i genitori e i figli" a "i figli e i genitori" si applica all'intero testo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Motivazione

Il regolamento intende tutelare i diritti dei figli derivanti dal fatto che il figlio ha un genitore

e che tale rapporto di filiazione è stabilito per legge. Il presente emendamento intende rispecchiare meglio tale approccio incentrato sul figlio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Tali norme si applicano senza pregiudicare la natura o il tipo di famiglia o i casi di adozione stabiliti in uno Stato membro da parte di uno o di entrambi i genitori.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.	2. Le autorità giurisdizionali ***indipendenti*** e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano il paragrafo 1 nel ***pieno*** rispetto ***e adempimento e nella piena tutela*** dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione***, e non possono in nessun caso usarlo come pretesto per operare una discriminazione sulla base del genere dei genitori. Il rifiuto non può mai andare contro l'interesse superiore del minore, che deve essere sempre rispettato.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se, tenuto conto dell'interesse dei	(a) se, tenuto conto ***in ogni momento***

figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;

dell'interesse ***superiore*** dei figli ***e della necessità di tutelarlo***, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se, tenuto conto dell'interesse dei figli, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato;	(a) se, tenuto conto ***in ogni momento*** dell'interesse dei figli ***e della necessità di tutelarlo***, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato; ***in nessun caso l'interesse superiore del minore può essere usato come pretesto per motivare il rifiuto sulla base del genere dei genitori;***

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano la condizione relativa all'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.	2. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano la condizione relativa all'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 nel ***pieno*** rispetto ***e adempimento e nella piena tutela*** dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione***, e rispettano pertanto i diritti delle donne e delle coppie dello stesso sesso. Tale condizione deve sempre essere conforme e favorevole all'interesse superiore del minore.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) il certificato è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE e in braille e usa un linguaggio inclusivo in termini di genere.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [***5*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.	1. Entro [***3*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a norma dell'articolo 32 e il numero di casi in cui è stato accordato detto diniego;	(a) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico di accertamento della filiazione avente effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a norma dell'articolo 32 e il numero di casi in cui è stato accordato detto diniego***, nonché i motivi per cui è stata accolta una domanda di diniego del riconoscimento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 del presente***

regolamento;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione
Riferimenti	COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 16.1.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 16.1.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Robert Biedroń 19.9.2023
Relatore(trice) per parere sostituito(a)	Margarita de la Pisa Carrión
Esame in commissione	26.6.2023 19.7.2023
Approvazione	19.9.2023
Esito della votazione finale	+: 26 –: 6 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Maria da Graça Carvalho, Margarita de la Pisa Carrión, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa Estaràs Ferragut, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karen Melchior, Johan Nissinen, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Christine Schneider, Sylwia Spurek
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Silvia Modig, Eleni Stavrou, Hilde Vautmans
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Laura Ballarín Cereza, Martin Hojsík

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

26	+
PPE	Isabella Adinolfi, Maria da Graça Carvalho, Rosa Estaràs Ferragut, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Eleni Stavrou
Renew	Abir Al-Sahlani, Martin Hojsík, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans
S&D	Laura Ballarín Cereza, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno, Evelyn Regner
The Left	Silvia Modig, Eugenia Rodríguez Palop
Verts/ALE	Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek

6	-
ECR	Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión
ID	Christine Anderson, Annika Bruna, Maria Veronica Rossi
NI	Lívia Járóka

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti